



COMUNE DI OFFANENGO

**REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI
SOCIALI COMUNALI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
OFFANENGO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.3.2010

Art. 1 Finalità e requisiti

L'Amministrazione Comunale di Offanengo destina ad orti sociali appezzamenti di terreno di proprietà comunale a favore di cittadini residenti nel Comune. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della pianificazione dell'**Assessorato Comunale all'Ambiente**, in collaborazione con la **Commissione Comunale Ambiente e Territorio**, dei nuovi servizi indirizzati alla promozione della **sostenibilità** e della **sensibilità ambientale**, con il fine di migliorare il benessere delle persone, la socializzazione e la valorizzazione delle tradizioni e delle radici contadine.

Le categorie di cittadini/e residenti nel Comune di Offanengo, che possono richiedere l'assegnazione sono le seguenti:

a) Cittadini/e:

- che abbiano residenza nel Comune di Offanengo;
- che non abbiano ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale;
- che non siano proprietari o comproprietari o usufruttari o affittuari di terreni coltivabili;
- che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- che siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.

b) Associazioni a tutela dei diversamente abili, operanti nel Comune di Offanengo, ai quali se richiesto sarà riservato almeno uno dei lotti disponibili, concesso a titolo gratuito.

c) Scuole di qualsiasi livello, in relazione a progetti concordati con l'Amministrazione Comunale, sia per favorire attività pratiche degli studenti. Se richiesto da un dirigente scolastico sarà riservato almeno uno dei lotti disponibili, concesso a titolo gratuito.

I presenti requisiti dovranno essere comprovati da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione. Si può derogare al requisito della residenza per i trasferimenti avvenuti successivamente all'assegnazione, qualora l'assegnatario dimostri che il trasferimento non impedisce la prosecuzione della partecipazione alla vita sociale nell'area ortiva. La deroga non può essere superiore al periodo di un anno. A parità di condizione in una delle categorie sociali sopraelencate, si seguirà l'ordine di anzianità.

Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale sarà tenuto in evidenza al momento dell'assegnazione nel caso detto terreno venga interessato da lavori di pubblica utilità condotti dall'Amministrazione Comunale o per conto di essa. Tale priorità potrà essere acquisita anche nel caso di procedure espropriative per opere di pubblica utilità che vengano a privare il proprietario coltivatore o il conduttore del fondo. Tali condizioni non rappresentano comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito. L'assegnazione avrà luogo con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale che si avvarrà del supporto decisionale della Commissione Comunale Ambiente e Territorio.

Art. 2 Pubblicazione del bando di assegnazione aree

Entro il 21 marzo (1° giorno di primavera) seguente alla scadenza del triennio (31 dicembre del terzo anno di concessione) sarà pubblicato un nuovo bando per l'assegnazione di tutti gli orti sociali comunali.

Art. 3 Domande di assegnazione

Le domande di assegnazione, redatte su apposito modulo prestampato, devono essere inoltrate all'Ufficio Tecnico del Comune di Offanengo entro la scadenza del bando fissata al 15 aprile seguente la pubblicazione del bando. Il possesso dei requisiti indicati dall'art. 1 deve essere certificato all'atto della domanda, anche mediante autocertificazione. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decade dalla eventuale concessione già conseguita.

Art. 4 Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 30 aprile. Eventuali ricorsi dovranno essere rivolti al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e presentati entro sette giorni dalla pubblicazione della stessa, che li farà pervenire in copia al presidente della Commissione Comunale Ambiente e Territorio, che provvederà insieme al precedente ad esaminare l'istanza e prendere una decisione condivisa in merito. L'accettazione o rifiuto del ricorso verrà comunicato entro sette giorni per scritto al mittente. La graduatoria definitiva sarà pubblicata 15 giorni dopo quella provvisoria, in modo da comprendere eventuali modifiche dovute ai ricorsi. La posizione in graduatoria definitiva degli assegnatari sarà determinante e corrisponderà a uno specifico lotto coltivabile.

Per la formazione della graduatoria verrà assegnato un punteggio:

- 0,25 punti per ogni anno di età anagrafica;
- 10 punti per nucleo familiare composto da una sola persona;

- 3 punti per ogni componente il nucleo familiare ivi compreso il richiedente.
A parità di condizione in una delle categorie sociali sopraelencate, si seguirà l'ordine di anzianità.

Art. 5 Durata e regime della concessione

Ciascun orto viene assegnato mediante concessione amministrativa rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale competente su apposita modulistica, dopo che la graduatoria definitiva sia stata approvata dal Presidente della Commissione Comunale Ambiente e Territorio.

La concessione degli orti ha durata **triennale**. Allo scadere (31 dicembre del terzo anno) o alla revoca della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'apezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.

Art. 6 Revoca delle concessioni

La revoca dell'assegnazione o decadenza dell'assegnazione, avviene per:

- a. morte;
- b. rinuncia scritta dell'assegnatario indirizzata all'Amministrazione Comunale;
- c. grave e sistematica inosservanza del presente regolamento. La revoca sarà preceduta da un richiamo scritto;
- d. scadenza al termine del triennio della concessione, in presenza di lista d'attesa.

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di agosto allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

Art. 7 Modalità di assegnazione degli orti

La Giunta Comunale assegnerà con delibera gli orti secondo quanto previsto nel presente regolamento, in base alla graduatoria definitiva approvata dal Presidente della Commissione Comunale Ambiente e Territorio ed a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 8 Canone concessorio

Il canone concessorio per il triennio per l'utilizzo degli orti viene stabilito con atto di Giunta Comunale e calcolato in modo forfettario sulla base delle spese di gestione annue. Il pagamento deve essere effettuato entro un mese dall'assegnazione dell'orto mediante versamento sul c/c postale o bonifico bancario.

Art. 9 Aree destinate ad orti sociali e loro dimensioni

Ogni unità coltivabile avrà una misura minima di almeno 40 mq. e massima di 65mq. La dimensione standard per il triennio dei singoli lotti sarà definita dall'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà entro l'assegnazione al relativo picchettamento delle particelle orticole.

Oltre ai singoli orti, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni necessari per:

- i passaggi pedonali di accesso agli orti;
- il ricovero degli attrezzi e le aree comuni per la socializzazione;
- eventuali serbatoi comuni per l'acqua;
- eventuale compostore comune.

Art. 10 Diritti e doveri degli assegnatari

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare:

- allo sfalcio delle servitù e degli spazi comuni non adibiti ad orti sociali;
- a mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- è fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari;
- è vietata la realizzazione di vialetti interni ai singoli lotti in massetto di calcestruzzo, lastre di cemento e similari;
- è consentito delimitare il proprio lotto con paletti in legno di altezza massima pari a 30 cm;
- le eventuali serre o sistemi di protezione non devono superare l'altezza di un metro (tunnel);
- è consentito l'uso di tutori a sostegno di specie ortive (es. pomodori, piselli, ecc.) ma questi non devono superare l'altezza di 2 metri fuori suolo;

- è vietata la piantumazione di specie arboree permanenti (es. alberi da frutto);
- tenere pulito ed in buono stato le parti comuni, eventuali viottoli e fossetti di scolo;
- non danneggiare in alcun modo gli orti degli altri assegnatari;
- non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione, dove presente;
- è vietata l'apertura o l'organizzazione di ogni tipo di attività ristorativa presso gli orti sociali;
- in ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Qualunque tipo di intervento non presente nel precedente elenco, è surrogato all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di assegnazione di lotti in prossimità di aree residenziali o soggette a particolari vincoli (es. cimiteriale) si impone un comportamento di civile rispetto.

Art. 11 Compiti del Comune

Sono a carico del Comune di Offanengo:

- a) l'individuazione e la suddivisione delle aree in lotti;
- b) individuazione e la realizzazione delle aree comuni destinate alla socializzazione;
- c) la sistemazione iniziale dell'area: livellatura, aratura e fresatura;
- d) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi e/o individuali;
- e) la recinzione dell'area ed eventuali siepi perimetrali;
- f) l'installazione di una bacheca per gli avvisi;
- g) la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
- h) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi del ricovero attrezzi;
- i) la scelta e l'eventuale piantumazioni di specie arboree (es. alberi da frutto);
- j) eventuali convenzioni per la fornitura dell'acqua ad uso irrigazione;
- k) la predisposizione di un registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari e relative verifiche periodiche;
- l) l'esprimersi in merito a controversie tra assegnatari.

Art. 12 Diritto dei familiari

In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 13 Orti in eccedenza

Gli orti in eccedenza potranno essere assegnati in, gestione provvisoria per una sola annata a coloro che sono già assegnatari di altro orto, che ne facciano domanda. Qualora le domande superassero la disponibilità, si procederà per sorteggio.

Art. 14 Comunicazioni tra ortolani e amministrazione

Gli assegnatari possono unirsi in assemblea ed eleggere all'unanimità un loro portavoce che potrà interfacciarsi a nome di tutti con l'Amministrazione Comunale. Il portavoce dovrà essere ufficializzato presentando un'unica nota scritta all'URP del Comune di Offanengo sottoscritta in carta semplice da tutti gli assegnatari.

Le comunicazioni e le istanze del portavoce degli ortolani dovranno essere sempre presentate per scritto all'URP del Comune di Offanengo, che penserà a girarle per una valutazione e un giudizio alla Commissione Comunale Ambiente e Territorio.

In caso di mancata elezione di un portavoce degli ortolani, i singoli assegnatari potranno comunicare direttamente con l'Amministrazione Comunale attraverso la modulistica standard disponibile presso URP o sul sito internet del Comune di Offanengo.

Art. 15 Concimazione e trattamenti fitosanitari

Sono sostenute dall'Amministrazione Comunale tutte le metodologie di coltivazione ecocompatibili, quindi gli orti dovranno essere **coltivati biologicamente**. Non è possibile utilizzare prodotti non ammessi in agricoltura biologica, sia per le concimazioni e sia per i trattamenti fitosanitari, si veda **allegato 1 e 2** riportati a seguito di questo regolamento. Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato 2 soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture.

Al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di agricoltura biologica (Regolamento CEE 2092/91), viene predisposto un semplice e comune registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari, che tutti gli assegnatari avranno l'obbligo di compilare e tenere aggiornato, che sarà soggetto di periodica verifica.

Su richiesta unanime degli ortolani l'Amministrazione può convocare un'incontro di formazione con un tecnico di settore (agronomo, perito agrario, agrotecnico) per fornire in assemblea pubblica consulenza in merito alla corretta gestione delle pratiche orticole.

Art. 16 Gestione degli scarti ortivi e dei rifiuti

Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario è tenuto a smaltire gli scarti vegetali nella propria area assegnata, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile di cui all'art. 15. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area di orto assegnata, devono essere conferiti alla piattaforma ecologica consortile. E' obbligatoria la raccolta differenziata. E' vietato appiccare fuochi per smaltire rifiuti o scarti vegetali e anche per scaldarsi.

Art. 17 Uso dell'acqua

Il Comune garantisce l'accesso all'approvvigionamento di acqua, anche attraverso convenzioni esterne, ma l'uso è riservato solo per l'innaffiatura. Ogni assegnatario adotta il sistema d'irrigazione che gli è più congeniale, però con la precauzione di non creare disagi agli altri ortolani. L'eliminazione degli sprechi d'acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari. E' vietata la posa di personali bidoni metallici per l'accumulo di acqua, perché risorsa che va gestita in comune dagli assegnatari. In caso di siccità prolungata che causi l'esaurimento delle riserve o difficoltà di accesso diretto alla risorsa idrica si prega contattare l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 18 Attrezzi, materiale da lavoro e strutture

Gli attrezzi ed il materiale da lavoro sono a carico e ad uso privato degli assegnatari dei lotti. Dopo l'uso dovrà essere tutto riposto negli appositi spazi assegnati e non lasciato nell'orto.

Art. 19 Parcheggio

Auto, moto, motorini e biciclette dovranno essere parcheggiati all'interno del parcheggio di competenza o negli spazi consentiti definiti dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' vietato l'accesso agli orti con qualsiasi mezzo che non abbia il fine di coltivare o che possa causare danni ai fondi e/o alle strutture.

Art. 20 Animali

In tutta l'area ortiva è concesso fare entrare gli animali da compagnia. È fatto obbligo al proprietario dell'animale il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di tenuta e custodia di animali. I proprietari degli animali dovranno attuare quanto necessario al fine di evitare che detti animali sporchino e/o arrechino danno e disturbo.

Art. 21 Responsabilità per danni a persone o cose

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto levata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia questione, vertenza verrà esaminata dalla Commissione Comunale Ambiente e Territorio con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti sociali comunali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art.20.

Art. 22 Controlli e verifiche

Le competenze per i controlli e le verifiche di ogni genere sono individuate nella figura dei Vigili del Corpo di Polizia Locale, nei tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale, nell'Assessore Comunale all'Ambiente e nel Presidente della Commissione Comunale Ambiente e Territorio.

Art. 23 Norme transitorie e finali

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari. **L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.** Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione. In fase di prima applicazione, **ed a valere solo per l'anno 2010**, il bando di assegnazione sarà pubblicato entro il 30 marzo 2010 e le domande dovranno pervenire entro il 20 aprile 2010.

Allegato 1 del Regolamento Orti Sociali Comunali del Comune di Offanengo.

ALLEGATO A DEL REG. CEE 2092/91 e modifiche - Prodotti autorizzati in agricoltura biologica per la concimazione e l'ammendamento del terreno

NOME	DESCRIZIONE
Letame	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiale vegetale (lettiera). Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo. Indicazione delle specie animali. Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'art. 6 par.5 dei reg. 2328/91 modificato dal reg. 3669/93.
Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo. Indicazione delle specie animali. Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'art.6 per.5 del reg. 2328/91.
Deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo. Indicazione delle specie animali. Proibiti se provenienti da allevamenti industriali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, urina, etc.)	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo. Indicazione delle specie animali. Proibiti se provenienti da allevamenti industriali.
Rifiuti domestici trasformati in compost	Compost di rifiuti domestici separati selettivamente all'origine. Solo rifiuti vegetali e animali. Prodotto in sistema chiuso e sorvegliato, approvato dallo stato membro. Concentrazioni massime in mg/kg di materia secca: cadmio 0,7; rame 70; nichel 2,5; piombo 4,5; zinco 220; mercurio 0,4; cromo (totale) 70; cromo (IV) 0. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Torba	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai).
Argille (perlite, vermiculite, etc.)	
Residui di fungaie	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco.
Deiezioni di vermi (vermicompost) e insetti	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Guano	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Miscela composta di materiali vegetali	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Prodotti o sottoprodotti d'origine animale citati di seguito: farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere d'osso anche degelatinata, nero animale, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pellami, pelli e crini, prodotti lattiero caseari	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo. Per i pellami concentrazioni massime in mg/kg di materia secca cromo (IV) : (1).
Borlande ed estratti da borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali.
Prodotti e sottoprodotti organici d'origine vegetale per la fertilizzazione. Ad es.: farina di panelli di semi oleosi, guscio di cacao,	

radichette di malto, etc.

Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenute direttamente mediante: I) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; II) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcaline; III) fermentazione. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Segatura e trucioli di legno	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento.
Cortecce compostate	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento.
Cenere di legno	Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
Fosfato naturale tenero	Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE, modificata dalla direttiva 89/284/CEE. Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅
Fosfato alluminio calcico	Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ . Uso limitato ai terreni basici con pH>7.5.
Scorie di desolforazione	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Sale grezzo di potassio (es. kalinite. Silvinite. Etc.)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Carbonato di calcio di origine naturale (es. creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica, etc.	
Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato, etc.)	
Solfato di magnesio (es. kieserite)	Unicamente di origine naturale. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo. Solo fino al 31/03/2002.
Solfato di calcio (gesso)	Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE. Unicamente di origine naturale.
Zolfo elementare	Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Oligoelementi	Inclusi nella direttiva 89/530/CEE. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.
Cloruro di sodio	Unicamente salgemma. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo.

Farina di roccia

(1) Limite di determinazione

Allegato 2 del Regolamento Orti Sociali Comunali del Comune di Offanengo.

ALLEGATO II B DEL REG. CEE 2092/91 e successive modifiche - Prodotti autorizzati in agricoltura biologica per la lotta contro i parassiti e le malattie

I. Sostanze di origine vegetale o animale

NOME	DESCRIZIONE
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (Albero del Neem)	Insetticida; da utilizzare solo su piante madri per la produzione di sementi e su piante genitrici per la produzione di altro materiale vegetativo di riproduzione e su piante ornamentali.
Cera d'api	Protezione potatura.
Gelatina	Insetticida.
Proteine idrolizzate	Sostanze attrattive; solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente all- II, parte B.
Lecitina	Fungicida.
Estratto (soluzione acquosa) di <i>Nicotiana tabacum</i>	Insetticida; solo contro afidi in su alberi da frutto subtropicali (es. aranci e limoni) e tropicali (es. banani); utilizzabile solo all'inizio del periodo vegetativo; necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo; utilizzabile solo durante un periodo che termina il 31 marzo 2002.
Oli vegetali (es. olio di menta, olio di pino, olio di carvi.)	Insetticida, acaricida, fungicida ed inibitore della germogliazione.
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	Insetticida.
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Insetticida, repellente.
Rotenone estratto da <i>Derris spp.</i>, <i>Loncho carpus spp.</i> e <i>Therphrosia spp.</i>	Insetticida; necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

II. Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti

NOME	DESCRIZIONE
Microrganismi (batteri, virus, funghi) es. <i>Bacillus thuringensis</i>, <i>Granulosis virus</i>, etc.	Solo prodotti non ottenuti da ingegneria genetica ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

III. Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici

Condizioni generali:

- le trappole e/o i distributori automatici devono impedire la penetrazione delle sostanze nell'ambiente e il contatto delle stesse con le coltivazioni in atto; - le trappole devono essere raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

NOME	DESCRIZIONE
Fosfato di diammonio	Sostanza attrattiva; solo in trappole.
Metaldeide	Molluscicida; solo in trappole contenenti un repellente per le specie animali superiori; utilizzabile solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.
Feromoni	Insetticida, sostanza attrattiva; in trappole e distributori automatici.
Piretroidi (solo deltametrina e lambda-cialotrina)	Insetticida; solo in trappole con sostanze specifiche attrattive; solo contro <i>Battus oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied; necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo; solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.

IV. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

NOME	DESCRIZIONE
Rame nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso	Fungicida; solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002; necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Etilene	Sverdimento delle banane.
Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida.
Allume di potassio (Calinite)	Prevenzione della maturazione delle banane.
Zolfo calcico (polisolfuro di Calcio)	Fungicida, insetticida, acaricida; solo per trattamenti invernali di alberi da frutto, olivo e vite.
Olio di paraffina	Insetticida, fungicida; solo su alberi da frutto, vite, olivo e colture tropicali (es. banani); necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo; solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.
Oli minerali	Insetticida, fungicida; solo su alberi da frutto, vite, olivo e colture tropicali (es. banani); necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo; solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.
Permanganato di potassio	Fungicida, battericida, solo su alberi da frutto, olivo e vite.
Sabbia di quarzo	Repellente.
Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente.